



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.
Co.Ge.: RAR_004 - C2 AIA REG/PROV

Spett.le **Provincia di Taranto**
Settore Pianificazione ed Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Oggetto: Acquedotto Pugliese SpA – Installazione IPPC 5.4 “Impianto di potabilizzazione del Sinni – Discarica per rifiuti non pericolosi” sita nel Comune di Castellaneta (TA), c.da Gaudella - Istanza di riesame AIA con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies co.3 lett. b) del D.Lgs. 152/06 smi, della Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/01/2011 rilasciata dalla Regione Puglia - Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona del 15/07/2022 – Parere ARPA.
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 20416 del 20/06/2022 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 45523.

Con riferimento al procedimento in oggetto si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia, a conclusione dell'esame degli elaborati progettuali per il riesame AIA, trasmessi con la nota in riferimento specificata.

Schede AIA

Con riferimento alla **Scheda I**, necessaria per le operazioni di cui alle attività elencate nella categoria 5 dell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (T.U.A.), si rileva che la stessa appare incompleta rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388. In particolare, per la Tab. I1 – *Tipologia del rifiuto* – la quale riporta i rifiuti contrassegnati dal codice dell'EER 19.09.02 “*fanghi dal trattamento di potabilizzazione*” e 19.07.03 “*percolato di discarica non pericoloso*”, si rileva che, la quantità totale di rifiuti, pari a 21.514 m³/anno, riportata in calce alla colonna e per la quale non è indicato alcun periodo di riferimento, non corrisponde alla somma delle singole quantità riportate per tipologia di rifiuto. Inoltre, lo stato fisico dell'EER 19.09.02 è definito “*semisolido*”, mentre nei certificati analitici allegati all'istanza di riesame, per il rifiuto in oggetto, è riportato, più correttamente, lo stato fisico “*solido*” e l'aspetto “*fangoso palabile*”.

In aggiunta, si osserva che nella **Scheda I** non sono riportate le Tabelle I2 – *Deposito all'interno dello stabilimento*, I3 – *Deposito all'esterno dello stabilimento* (se presente), I4 – *Operazioni di smaltimento* e I5 – *Operazioni di recupero*. **Si chiede pertanto al Gestore di provvedere ad integrare l'elaborato in questione, ai sensi della D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388, e di indicare nel medesimo eventuali ulteriori tipologie di rifiuti prodotti dall'installazione (ad es. i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei mezzi a servizio della discarica, ecc).**

Documento di applicazione delle BAT

Fra la documentazione agli atti, non è stata riscontrata la presenza di una relazione dedicata relativamente alle BAT di settore (D.lgs n. 121 del 29/09/2020 di modifica del D.Lgs n. 36 del 13/01/2003 e Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio “*BATCW*”). **Si chiede, pertanto, al Gestore di relazionare in merito allo stato di rispondenza dell'impianto alle BAT di settore.**

Relazione Tecnica Riesame AIA

Premesso che la documentazione presentata dal Gestore non risponde pienamente alle informazioni richieste dall'art. 29 ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06, esaminato l'elaborato “*Relazione Tecnica Riesame AIA*”, si evidenziano alcune osservazioni:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150 www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724	DAP Taranto Servizio Territoriale C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto Centralino 099 9946 310 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.ru\$ Puglia.it
--	--



- ☐ nell'intestazione non è riportata la data di emissione del documento;
- ☐ al cap. 1 *"Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC"* è indicato: *"Dal punto di vista urbanistico l'impianto IPPC è inquadrato nel territorio del Comune di Castellaneta. Classificazione zona agricola; la zona interessata dall'intervento non è posizionata in area sottoposta a tutela ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85"*. Si segnala che la Legge del 29 giugno 1939, n. 1497 *"Protezione delle bellezze naturali"* è stata abrogata dall'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352"*, e quest'ultimo, a sua volta, sostituito dal decreto legislativo. n. 42 del 22 gennaio 2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Inoltre, si segnala che la trattazione in atti è priva di qualsivoglia riferimento al **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, aggiornato alla D.G.R. n. 1103/2021, così come al **Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**. In merito ai criteri localizzativi dell'impianto, considerato quanto previsto dalla nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti (v. par. 8.3 del **PRGRS** approvato con DGR n. 673/2022), si demanda la valutazione finale all'A.C. (cfr. in particolare le definizioni di impianto esistente e le disposizioni transitorie sull'applicabilità del Piano ai procedimenti in corso);
- ☐ al § 2.1 *"Descrizione dettagliata delle operazioni effettuate all'interno dell'impianto per ciascuna attività (IPPC e non IPPC)"* nell'elenco delle fasi operative intimamente collegabili all'attività di discarica, il Gestore dichiara: *"...omissis... - Impianto di depurazione per il trattamento del percolato (attività non IPPC)"*; atteso che si tratta di un impianto di trattamento reflui, non a servizio esclusivo del percolato, **si chiede al Gestore** di utilizzare la dicitura *"Impianto di depurazione per il trattamento acque reflue"* in luogo di *"Impianto di depurazione per il trattamento del percolato"*.

Si precisa che il percolato della discarica in oggetto è da ritenere gestito ai sensi della Parte Terza del T.U.A. e non della Parte Quarta soltanto laddove, ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. ff) del T.U.A., giunga all'impianto di depurazione esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che garantisca la continuità idraulica tra il ciclo di produzione del refluo e lo scarico. In virtù della gestione come "scarico" del percolato di discarica **il Gestore dovrà** modificare la tab. I1 "Tipologia rifiuti" della scheda "I" "Rifiuti" eliminando la voce "Percolato di discarica" e popolare la scheda "G" (si rimanda all'inventario dei flussi di acque reflue in ossequio alla BAT 3 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018);

L'impianto di depurazione a servizio degli scarichi rivenienti dalla sezione trattamento fanghi, del percolato della discarica e alle acque meteoriche rivenienti dagli spazi antistanti alla discarica non rientra tra le attività IPPC, di cui all'allegato VIII della Parte II del T.U.A., tuttavia è attività accessoria tecnicamente connessa e pertanto parte integrante dell'installazione. La D.D. n. 9/2011 contempla il controllo (rif. PMC) dello scarico parziale S2 (impianto chimico-fisico), dello scarico parziale S3 (reflui domestici) e dello scarico finale S1, mentre manca la descrizione dell'impianto di trattamento che pertanto si chiede di riportare nel provvedimento di riesame.
- ☐ al § 2.1.2.3 *"Quantitativo di fanghi smaltiti in discarica"* (pag. 16/26), il Gestore dichiara: *"Le acque di spurgo sono convogliate alla vasca di raccolta percolato tramite la rete acque meteoriche della discarica"*, come anche riportato nel flow-chart Fig. 3 *"Schema a blocchi fase 3: impianto di depurazione reflui"* al § 2.1.3. *"Impianto di depurazione per il trattamento del percolato (attività non IPPC). FASE 3"*. Si rappresenta che le acque di spurgo dei pozzi non possono essere immesse e trattate nell'impianto di depurazione degli scarichi, ma la corretta gestione prevede la raccolta separata in idonee cisterne e successiva gestione ai sensi della Parte quarta del TUA, come anticipato da ARPA nel Controllo Ordinario 2021 (rilievo n. 16 della *"Tabella Conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria"*), trasmesso al Gestore e a codesta A.C. con nota prot. n. 41553 del 07/06/2021;
- ☐ al § 2.1.2.3 *"Quantitativo di fanghi smaltiti in discarica"*, in merito alle modalità di gestione dei fanghi, il Gestore dichiara...*"lo spostamento giornaliero in discarica dei fanghi prodotti avviene utilizzando un veicolo IVECO, in dotazione all'impianto, munito di cassone ribaltabile trilaterale, avendo cura di depositarli lungo il fronte di avanzamento del riempimento e successivamente sistemati con apposita pala gommata caricatrice"*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.ru.puglia.it



nell'area di colmata prestabilita.”. Si chiede al Gestore di fornire le informazioni relative alle caratteristiche tecniche del cassone all’uopo utilizzato, in particolare, in merito alla tenuta stagna dello stesso, integrando in tal senso la relativa documentazione (scheda tecnica);

- non vi è un § dedicato alle risorse idriche, ma il § 4.2 “Scarichi idrici” cita: “per quanto riguarda la risorsa acqua, i consumi totali di acqua nell’azienda sono pari a circa 3650 mc/anno relativi ai servizi igienici dell’impianto. Per il lavaggio dei teli delle presse viene utilizzata acqua grezza con una portata di 5 l/sec per una durata di almeno 12 ore al giorno.”. Si chiede al Gestore di prevedere nella Relazione Tecnica aggiornata un § dedicato alle risorse idriche, che dettagli le fonti di approvvigionamento e gli usi, nonché le informazioni relative alle acque riutilizzate, in considerazione dell’adeguamento al R.R. n. 26/2013 e della BAT 19 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018). Si fa presente, inoltre, che la scheda tecnica F “Risorsa Idrica” dovrà essere aggiornata con i dati relativi al Recupero delle acque meteoriche;
- al § 3.1 “Produzione di energia” oltre a quanto dichiarato dal Gestore, si chiede di prevedere, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, specifici audit interni relativamente agli aspetti di efficienza energetica, condotti con frequenza annuale, così come previsto dal BREF dell’efficienza energetica, anche in virtù del fatto che è stato dichiarato che “l’Azienda risulta possedere la certificazione UNI EN ISO 50001”;
- al § 4.3 “Emissioni sonore” il Gestore dichiara: “Il Comune di Castellaneta (TA) non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica. Risultano tuttavia non rilevante la quantità di rumori prodotti in discarica in quanto l’unica fonte di rumore è determinata dalla presenza in discarica del camion IVECO e della pala gommata. Considerando che mediamente in discarica vengono smaltiti circa 11162 t/a pari a 30 t/g circa ne deriva che l’IVECO effettua due viaggi al giorno in discarica e la pala gommata esegue l’abbancamento dei rifiuti in discarica per circa due ore al giorno producendo quindi rumori non significativi sia all’interno che all’esterno della discarica”; ritenendo, conseguentemente, non significative le emissioni sonore. Per quanto di competenza di questa Agenzia, si rimanda, pertanto, alla A.C., l’opportunità di prescrivere al Gestore, in continuità con la vigente determina autorizzativa, l’esecuzione del monitoraggio acustico con una frequenza adeguata al caso di specie;
- al cap. 5 “Rifiuti” il Gestore dichiara, senza ulteriori approfondimenti, che: “...omissis ... gli altri rifiuti dell’impianto vengono smaltiti all’esterno dell’impianto come previsto dal D.lgs 152/2006.” Si prescrive al Gestore di rielaborare il suddetto paragrafo identificando le caratteristiche quantitative e qualitative (codice EER) di tutti i rifiuti prodotti dall’installazione, specificando le relative modalità di recupero e gli impianti destinatari a cui prevede di avviarli. Si chiede altresì di definire con maggior dettaglio se tali rifiuti vengono stoccati in un deposito temporaneo o conferiti immediatamente agli impianti destinatari, fermo restando l’applicazione di quanto previsto dal T.U.A. in termini di registrazione del rifiuto e gestione dello stesso. Qualora tali rifiuti vengono stoccati in aree dedicate, prima del conferimento presso impianti terzi, si prescrive di esplicitare i criteri di gestione dello stoccaggio dei rifiuti prodotti, indicando le quantità e/o i tempi di deposito dei materiali, la capacità e le modalità di stoccaggio, nonché la tipologia e la frequenza di controlli/ispezioni previsti sulla base della vigente normativa. Sarebbe inoltre opportuno definire su planimetria la posizione dell’area dedicata a tale attività all’interno dello stabilimento;
- al § 6.1 “Emissioni in atmosfera ed in acqua” il Gestore dichiara: “Le emissioni nel comparto idrico vengono abbattute con l’impianto di depurazione dei liquidi annesso all’impianto di discarica. Non esistono sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e l’azienda si limita ad inviare i certificati analitici delle emissioni nel comparto idrico, una volta all’anno, agli Enti competenti così come prescritto dalla DGR autorizzativa delle emissioni. Per quanto riguarda il comparto idrico nella Scheda F. Le acque rivenienti dall’impianto di depurazione nei limiti previsti dalla normativa di settore tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 vengono scaricate nella Gravina del Varco –Torrente La Lama.”; manca l’esplicito riferimento ai flussi di acque reflue prodotte dall’installazione in ottemperanza alla BAT 3 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018, sommariamente trattate al § 2.3 “Linea acque reflue” del Capitolo 2 “Cicli Produttivi”. Atteso che il Gestore nell’istanza di riesame (acquisita al prot. della Provincia di Taranto n. 38077/2020 del 22/12/2020) ha dichiarato: “..le condizioni gestionali, il contesto ambientale e l’attività svolta non hanno

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$spuglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$spuglia.it)



subito modificazioni sostanziali.”, si evidenzia che sono stati emanati, dopo il rilascio della D.D. n. 9/2011, dalla Regione Puglia il **R.R. n. 26/2011 e s.m.i. riguardante la disciplina delle acque reflue domestiche e assimilate e il R.R. n. 26/2013 inerente alla gestione delle acque meteoriche**, come anticipato da ARPA nel Controllo Ordinario 2021 (rilievo n. 12 della *“Tabella Conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria”*), trasmesso al Gestore e a codesta A.C. con nota prot. n. 41553 del 07/06/2021.

Si ritiene pertanto che il Gestore debba provvedere a:

- **adeguare la gestione delle acque meteoriche al R.R. n. 26/2013**, definendo la destinazione d’uso delle acque meteoriche depurate da riutilizzare (irriguo, civile, industriale), i requisiti chimico-fisici e microbiologici e prevedendo la contabilizzare separata dei diversi riusi, in ottemperanza alla BAT 11 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018;
- **verificare che la gestione delle acque reflue domestiche sia coerente con il R.R. n.26/2011.**

Il Gestore dovrà aggiornare la Relazione Tecnica in conformità alle informazioni richieste dall’art. 29 ter, comma 1, del T.U.A., riportando una descrizione dettagliata delle acque reflue (industriali, meteoriche e domestiche), nonché l’inventario dei flussi di acque reflue in ossequio alla BAT 3 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018 e alla BAT 35 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018), con esplicito riferimento alle tecnologie di cui si prevede l’uso per prevenire o ridurre le emissioni (con riferimento alla BAT 20 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018), alle modalità di conduzione (con riferimento alla BAT 6 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018) e alle emissioni generate (con riferimento alla BAT 19 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018).

In virtù degli adeguamenti al R.R. n. 26/2013 per le acque meteoriche **si chiede al Gestore** di fornire una planimetria aggiornata con tutti i punti di scarico, compresi tutti i punti di riutilizzo irriguo/civile/industriale, distinguendo chiaramente le linee di adduzione da quelle di scarico con colori differenti, indicando i pozzetti di campionamento parziali e quelli fiscali, nonché l’ubicazione degli strumenti di monitoraggio e misura. La planimetria deve contenere, infine, le direzioni di scorrimento degli scarichi ed eventuali stazioni intermedie di sollevamento. Inoltre, **si chiede al Gestore** di fornire gli elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) degli impianti di trattamento a servizio delle acque reflue;

- ☐ al § 8 *“Stabilimento a rischio di incidente rilevante”*, il Gestore dichiara che *“l’impianto non è soggetto al D.Lgs 26/06/2015 n. 105 Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”*. Per dare riscontro a tale dichiarazione, **si chiede al Gestore** di confermare, qualora i quantitativi delle sostanze pericolose risultino inferiori a quelli tabellari dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, l’esclusione dalla normativa Seveso applicando le regole indicate alla nota n. 4 dello stesso allegato;
- ☐ al § 10.2.3 *“Piano di controllo dell’impianto”*, il Gestore dichiara che *“per il controllo dell’impianto viene seguito il Piano di Monitoraggio e Controllo facente parte integrale dell’AIA D.D. n.9 del 21/01/2011 di cui si chiede il rinnovo ed allegato all’istanza”*. Si riportano nel paragrafo specifico del presente parere le condizioni ed informazioni che devono essere indicate nel suddetto Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato B alla Determina regionale di AIA);
- ☐ al § 10.2.3 *“Inquinanti/Parametri da monitorare”* è riportato...*“La scelta dei parametri che saranno monitorati ed inseriti nel report periodico sarà fatta sulla base dei processi produttivi effettuati all’interno dell’azienda e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato III del D. Lgs. n. 59/05”*. Si segnala che il decreto legislativo menzionato è abrogato dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, pertanto, **si chiede al Gestore di aggiornare la presente documentazione ai sensi della normativa vigente;**
- ☐ si rappresenta che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione relativamente alle verifiche di conformità e alla verifica in loco di cui al D. Lgs. del 3 settembre 2020, n. 121, per l’ammissibilità del rifiuto in discarica, così come, per le operazioni di caratterizzazione di base (v. art. 7-bis D. Lgs. n. 121/2020) e le ulteriori analisi sul rifiuto in ingresso, nonché, la conservazione dei risultati delle prove, ai fini di quanto disposto dall’art. 7-ter D. Lgs. n. 121/2020, in ottemperanza al dettato del § 9.2, comma 2, dell’Allegato A alla determina di AIA;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$puglia.it)



- ☐
- la documentazione risulta essere carente circa le prescrizioni operative (fase di esercizio), di chiusura e post-chiusura, riguardanti ad esempio le modalità di copertura giornaliera dei rifiuti abbancati in discarica, il sistema di registrazione per la tracciabilità dei conferimenti dei rifiuti nel volume della discarica ecc.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Non è presente nell’istanza un elaborato dedicato, ma al cap. 10 “Piano di controllo dell’impianto” della Relazione Tecnica Riesame AIA, il Gestore dichiara... “Per il controllo dell’impianto viene seguito il Piano di Monitoraggio e Controllo facente parte integrale dell’AIA D.D. n.9 del 21/01/2011 di cui si chiede il rinnovo ed allegato all’istanza”. Si segnala che il **Piano di Monitoraggio e Controllo** allegato alla D.D. n. 9/2011 necessita di essere aggiornato tenendo conto delle indicazioni di seguito riportate.

Certificazioni ambientali

Si **chiede** al Gestore di introdurre, all’interno del Piano di Monitoraggio e Controllo, un paragrafo relativo alle Certificazioni ambientali riconosciute. Il Gestore dovrà specificare le certificazioni di cui l’azienda risulta in possesso e dovrà prevedere un piano di formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali ed alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull’ambiente. Detto piano dovrà essere adeguatamente documentato e prevedere registrazioni relative all’attività formativa svolta. Inoltre, si dovrà prevedere l’esecuzione di audit (sia interni che esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese dovranno essere riportati nel Report annuale.

Materie prime

Si **chiede** al Gestore di introdurre, all’interno del Piano di Monitoraggio e Controllo, un paragrafo relativo alle Materie prime. Il Gestore dovrà registrare su supporto cartaceo e/o informatico, il consumo delle materie prime esplicitate nella SCHEDA C “Materie prime ed ausiliarie utilizzate”, inserendo nel PMC una tabella dedicata, con le informazioni riguardanti denominazione codice, fase di utilizzo, stato fisico, modalità di stoccaggio, area di stoccaggio, metodo di misura, consumo e modalità di registrazione. Si ricorda di effettuare lo stoccaggio di tutte le materie prime in aree coperte ed impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi.

Risorse idriche

Si **chiede** al Gestore di introdurre, all’interno del Piano di Monitoraggio e Controllo, un paragrafo relativo alle Risorse idriche, con le informazioni relative alle risorse idriche utilizzate, nonché i quantitativi di acqua riutilizzati, in considerazione dell’adeguamento al R.R. n. 26/2013. Al fine di uniformare la documentazione **si chiede al Gestore** di prevedere una tabella che indichi le risorse idriche “*approvvigionamento*”¹, comprensiva delle fonti di approvvigionamento, punto di prelievo, fase di utilizzo e punto di misura, metodo di misura e frequenza, consumo, modalità di registrazione dei controlli effettuati e un’ulteriore tabella che indichi le risorse idriche “*recuperate*”², con l’indicazione della percentuale di acqua recuperata, punto di prelievo, fase di utilizzo e punto di misura, utilizzo, metodo di misura e frequenza, consumo, modalità di registrazione dei controlli effettuati.

Tabella N - Risorse idriche “approvvigionamento”

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella N - Risorse idriche “recupero”

¹ Rif. Tabella N – Risorse idriche “approvvigionamento”
² Rif. Tabella N – Risorse idriche “recupero”



Fonte Acqua recuperata	Percentuale di acqua recuperata	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m ³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque depurate, acque meteoriche							

Combustibili

Si chiede al Gestore di introdurre, all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo, un paragrafo relativo ai combustibili. Non essendo espressamente dichiarato, si chiede al Gestore di evidenziare eventuali consumi di combustibile per la movimentazione di mezzi dello Stabilimento o per il funzionamento di specifici macchinari, prevedendone la registrazione su supporto cartaceo e/o informatico. Inoltre, devono essere previsti controlli e verifiche di eventuali serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei combustibili utilizzati.

Emissioni in atmosfera

Con riferimento alle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto al § 2.a "Comparto aria - Monitoraggio Emissioni" del PMC allegato alla D.D. 9/2011, il Gestore è tenuto al monitoraggio e controllo delle polveri depositate in tre punti di monitoraggio; la valutazione deve essere effettuata sul materiale depositato totale (insolubile + disciolto) con frequenza mensile adottando il metodo di riferimento ISO/DIS 222.1980 modificato. Dall'analisi della documentazione analitica fornita dal Gestore³, la scrivente Agenzia osserva che nei certificati analitici trasmessi il Gestore ha indicato delle metodiche analitiche difformi da quelle previste alla tabella A1 del § 2.a del PMC. Si chiede pertanto al Gestore di fornire chiarimenti a riguardo evidenziando sin da ora che, qualora il Gestore intenda utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati nel PMC, deve darne comunicazione preventiva ad ARPA e all'A.C. corredata da una Relazione di Equivalenza nella quale venga effettuato il confronto tra i valori di LOQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa dei metodi riportati nel PMC e del metodo alternativo proposto, entrambi conseguiti dal Laboratorio incaricato per approvazione. Relativamente ai citati punti di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche il Gestore dovrà, in aggiunta alla "Tabella A1" riportata nel PMC, inserire la seguente tabella compilata in tutti i campi con le informazioni ivi richieste.

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Con riferimento alla centralina utile al monitoraggio dei dati meteorologici come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, Arpa Puglia osserva che il Gestore in allegato 6 alla "Relazione Annuale"⁴, ha trasmesso il Rapporto di servizio del 24/02/2022 della ditta TorAnn s.a.s. relativo allo spostamento della citata centralina, reso necessario, secondo quanto dichiarato dal Gestore, a causa dei lavori di ripristino del solaio della vasca di accumulo sul quale era precedentemente posizionata. Si precisa che, il posizionamento della centralina meteo è stato effettuato tenendo conto dell'esigenza di poter registrare dati che siano rappresentativi dell'area in esame e, contestualmente, di consentire un agevole e continuo controllo della sua efficienza funzionale da parte del personale preposto, anche al fine della conservazione dei dati registrati per una immediata visibilità da parte delle Autorità di controllo. La stessa centralina è stata installata per l'acquisizione, elaborazione e la registrazione dei dati meteorologici ed ambientali giusta disposizione prevista nel Piano di adeguamento (parte integrante del provvedimento di AIA) ai sensi del D.Lgs 36/03. Per quanto sopra evidenziato, si chiede al Gestore di fornire evidenza di una valutazione tecnica eseguita ai fini dello spostamento della stazione meteo, che attesti l'idoneità della nuova posizione a garantire la rappresentatività dei dati monitorati e di stimare la durata delle attività previste sino al ripristino (nel più breve tempo tecnicamente possibile) delle condizioni di normale esercizio della stessa. Si chiede altresì al Gestore di inserire al § 2.a del PMC le seguenti prescrizioni:

³ Vedasi allegato "Analisi rapporti di prova polveri depositate anno 2021" di cui alla nota AQP S.p.A. prot. n. 17975/2022.
⁴ Nota AQP S.p.A. prot. n. 18616/2022 acquisita al prot. Arpa n. 20601.



1. il Gestore dovrà apporre targhe identificative, con scritte indelebili, da posizionare in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio delle emissioni diffuse;
2. le analisi di autocontrollo per le verifiche di conformità, dovranno essere effettuate preferibilmente presso laboratori accreditati. Inoltre nei certificati analitici dovranno essere riportate le informazioni circa l'incertezza di misura che dovrà essere stimata in modo conforme alle norme tecniche di riferimento. I citati certificati analitici dovranno risultare conformi ai requisiti minimi, formali e sostanziali indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012;
3. il Gestore, in occasione della trasmissione delle relazioni annuali, dovrà inserire tra gli allegati anche la documentazione analitica (rapporti di prova, verbali di campionamento, etc) relativa al monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e dei dati meteorologici.
4. le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera dovranno essere annotate su un apposito registro al quale dovranno essere allegati gli originali dei certificati di analisi: tale documentazione dovrà essere conservata su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell'AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti, ad eccezione dei casi in cui la normativa nazionale prevede tempistiche differenti;
5. Si prescrive al Gestore di predisporre una apposita procedura/istruzione operativa per quanto concerne le modalità e le frequenze di esecuzione dei controlli/ispezioni utili a garantire l'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse (con particolare riferimento al sistema di irroratori a schiaffo);
6. le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni dovranno essere annotate sull'apposito "Registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8)"⁵ da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell'Ente di controllo;
7. il Gestore dovrà garantire nel tempo l'applicazione di efficaci misure tecniche e gestionali utili a prevenire o minimizzare la diffusione di polveri;
8. si dovranno registrare i dati relativi alle condizioni meteo climatiche (precipitazioni, temperatura, direzione e velocità vento, evaporazione, umidità atmosferica), contestualmente alle operazioni di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
9. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
10. si rammenta che gli impianti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico (continuo e/o discontinuo) delle emissioni in atmosfera, ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, sono tenuti a compilare ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) e sono tenuti, altresì, alla verifica annuale di assoggettabilità alla compilazione del Registro EPTR, di cui al DPR n.157/2011.

Scarichi idrici

Si chiede al Gestore di prevedere una tabella con indicazione degli scarichi⁶, comprensiva dei punti di erogazione delle acque riutilizzate ai fini industriali o irrigui, le relative coordinate, i punti di controllo, le informazioni sull'accesso al punto di prelievo e sulla presenza dell'autocampionatore, la frequenza di misura e le modalità di registrazione. Inoltre, per ciascun scarico è necessario prevedere una tabella⁷ che riporti la sigla del punto di emissione, i parametri monitorati, i valori limite di riferimento, i metodi analitici, la frequenza e la modalità di registrazione. In merito ai parametri e ai metodi analitici da adottare si faccia riferimento alla BAT 7 - Decisione di

⁵ Appendice 2, Allegato VI alla parte V del T.U.A..

⁶ Rif. Tabella N – Scarichi dell'insediamento

⁷ Rif. Tabella N – Emissioni in acqua -inquinanti monitorati

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$puglia.it)



Esecuzione (UE) 1147/2018 e, in alternativa, all’Allegato G della nota ISPRA Rev. 02 del 21/02/2022 e smi “Metodi Analitici riportati nei Piani di Monitoraggio e Controllo ISPRA per Impianti Aia Statali”⁸.

Relativamente agli impianti di trattamento **si chiede al Gestore di** registrare i controlli necessari alla conduzione, tenendo conto della BAT 6 - Decisione di Esecuzione (UE) 1147/2018, in ossequio alla tabella “Sistemi di depurazione”⁹ oltre agli interventi di manutenzione previsti, secondo i manuali di uso e manutenzione della ditta costruttrice, in ossequio alla tabella “Impianti di trattamento”¹⁰.

Tabella N – Scarichi dell’insediamento

Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
				Portata, pH, Temperatura		(SI/NO)	

Tabella N – Emissioni in acqua -inquinanti monitorati

Sigla punto di emissione	Parametro	VL	Metodo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	BAT AEL	BAT AEL	BAT AEL	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima ivi indicata.	

Tabella N – Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Definire sezione Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati		
		Definire controllo parametri di processo per verifica corretto funzionamento		

Tabella N – Impianti di trattamento

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
Impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento	<ul style="list-style-type: none">• Controlli e verifiche di carattere idraulico• Controllo della funzionalità delle apparecchiature meccaniche• Controllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Mensile o secondo il manuale d’uso e manutenzione	

Rifiuti

Per quanto concerne la componente ambientale “Rifiuti” il § 2.c del PMC, riguardante i fanghi disidratati ed ispessiti depositati in discarica, non prevede il rispetto delle prescrizioni generali sul conferimento espresse al § 9.2 dell’Allegato A tecnico di AIA; in particolare, il comma 2 del § 9.2 stabilisce che: “... **a) dovranno essere effettuate la**

⁸ per approfondimenti sui Metodi di Riferimento si rimanda alla nota ISPRA Rev. 02/03/2021 scaricabile all’indirizzo https://www.isprambiente.gov.it/files2021/controlli-ambientali/pmc_metodi-analitici-riportati-nei-pmc-ispra-per-impianti-aia-statali.pdf

⁹ Rif. Tabella N – Sistemi di depurazione

¹⁰ Rif. Tabella N – Impianti di trattamento

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$uglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$uglia.it)



«Caratterizzazione di base», secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 2 del DM 27/09/10, la «Verifica di Conformità» (art. 3 del medesimo DM) e la «Verifica in loco» (art. 4 del medesimo DM), fatto salvo quanto previsto dal co. 2 del citato art. 4 («I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione»); **b)** dovranno essere rispettati i limiti di concentrazione nell’eluato per l’acceptabilità in discariche per rifiuti non pericolosi di cui alla tab. 5 del medesimo DM, ivi compreso il valore massimo per il DOC pari a 100 mg/l, attesa l’assenza di trattamento mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche del rifiuto prima del conferimento in discarica ed in relazione ai requisiti costruttivi degli impianti ... omissis ...; **c)** dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 6 co.3 del medesimo DM, relativamente alla percentuale minima di sostanza secca per l’ammissione in discarica ...”; **d)** dovrà essere rispettata ogni altra disposizione normativa applicabile all’impianto de quo.” **Si prescrive al Gestore di rielaborare il § 2.c secondo le prescrizioni sopra citate ed in particolare prevedendo l’esecuzione, come previsto in AIA, di verifiche in loco e di conformità sull’unico rifiuto ammesso nella discarica in oggetto (fango di autoproduzione dell’impianto di potabilizzazione del Sinni codificato CER 19.02.02), dettagliandone frequenza e parametri di controllo (scelti tra quelli più significativi, rispetto al set completo di caratterizzazione). In particolare, il Gestore dovrà far riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, rappresentata dal D.Lgs. 36/03 come modificato e aggiornato dal D.Lgs. 03/09/2020 n. 121 e dalla L. 03/10/2020 n. 126 tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/03 riguardo alla verifica in loco e alle procedure di ammissione per i rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita.**

Si prescrive altresì che nel PMC sia previsto, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, rappresentata dal D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii, il rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del medesimo decreto. Relativamente alla conservazione dei campioni, **si prescrive al Gestore che i campioni prelevati devono essere conservati presso l’impianto di discarica e tenuti a disposizione dell’Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.**

Deve inoltre essere rispettato quanto previsto dall’Allegato 5 al D.Lgs 36/03 relativamente ai requisiti fondamentali per la «caratterizzazione di base» prima del conferimento in discarica, fornendo una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 36/03, come modificato dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, ribadisce l’obbligo di collocazione dei rifiuti in discarica solo **dopo trattamento** e reca i criteri di ammissibilità dei rifiuti. Stabilisce, inoltre, i casi in cui tale obbligo possa non essere applicato, ossia:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’ art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento i rifiuti indicati nell’Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Ciò detto, è necessario che il Gestore provveda a giustificare compiutamente la “non necessità” di trattamenti diversi dal processo di disidratazione del fango prima del conferimento in discarica. **Si chiede al Gestore, pertanto, di aggiornare la documentazione redatta con i riferimenti alla normativa nazionale vigente, rappresentata dal D. Lgs. n. 36/2003, così come, modificato dal D. Lgs. n. 121/2020 in attuazione della direttiva 2018/850/UE e della Legge n. 126/2020.**

Nel PMC deve essere previsto che il Gestore è tenuto a verificare giornalmente i quantitativi di rifiuto conferito in ingresso, al fine di controllare il rispetto delle quantità autorizzate.

È opportuno inoltre che il PMC contenga una tabella in cui il Gestore indichi le verifiche che intende eseguire ai fini della verifica dei criteri di accettabilità del rifiuto in ingresso.

Tabella - Criteri di accettabilità

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$uglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$uglia.it)



Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

Nel PMC dovrà essere previsto che il Gestore effettui la caratterizzazione preventiva dei rifiuti prodotti a norma di legge e secondo quanto prescritto nell’AIA e dovrà prevedere la redazione di piani di campionamento con riferimento alla norma UNI 10802:2013 e/o ad altre norme tecniche specifiche. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, dovranno riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell’ARPA Puglia. La classificazione dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Decreto MiTE n. 47 del 09/08/2021.

Nel PMC deve essere previsto che, nel report annuale, il Gestore comunichi le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l’attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.

Il Gestore in ogni caso è tenuto a rispettare gli obblighi sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR secondo le normative nazionali vigenti. Si riportano a titolo di esempio le seguenti tabelle al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tabella – Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale

EER	Quantità prodotta	Quantità in uscita	Quantità complessiva in giacenza	Impianto di smaltimento/recupero finale	Rif. documentazione e analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
				Indicare sia il codice dell’operazione D o R che la denominazione dell’impianto di destino	Per ciascun lotto di rifiuto prodotto	

Tabella - Classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MiTE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall’imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

I verbali di campionamento, i rapporti di prova ai sensi del Reg. 440/2008, i certificati, le relazioni e le schede tecniche e di sicurezza inerenti alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti dovranno essere conservati per 3 anni assieme ai registri di carico e scarico ed ai formulari.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$puglia.it)



Nel PMC deve essere previsto che il Gestore compili le tabelle in cui siano indicate le seguenti informazioni, relative alle aree di deposito temporaneo; il Gestore dovrà inoltre esplicitare nel PMC il criterio da adottare per la gestione dei depositi temporanei: temporale o quantitativo. Si riporta a titolo di esempio la seguente tabella.

Tabella - Caratteristiche delle aree di Deposito Temporaneo e di Stoccaggio D13, D15, R13 (da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo di area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	stato fisico	fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

Si prescrive al Gestore di garantire la tenuta delle aree di stoccaggio e/o di deposito temporaneo in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione, verificando con frequenza trimestrale lo stato di giacenza, sia in termini di totale dei quantitativi di rifiuti, che di controllo delle etichettature dei rifiuti ivi allocati, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei predetti siti.

I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, delle etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a deposito. I verbali di ispezione dovranno essere conservati per tre anni e gli esiti delle ispezioni dovranno essere descritti nel rapporto annuale.

Tabella – Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [t]	Esito della verifica

Acque sotterranee

In riferimento ai metodi chimici per l'analisi delle acque sotterranee, emerge la necessità di aggiornare il PMC con metodiche più recenti da impiegare nell'ambito dei futuri monitoraggi. Pertanto, si ritiene opportuno rettificare a tal fine la Tabella a pag 7-8/28 del PMC (par. 2.b.1). Nell'individuazione dei metodi di riferimento, si raccomanda di consultare la nota ISPRA *“Metodi analitici riportati nei piani di monitoraggio e controllo ISPRA per impianti AIA statali” - Rev.02 del 21/02/2022¹¹*. Qualora per alcuni inquinanti non sia disponibile il metodo di riferimento, dovranno essere utilizzati metodi aggiornati e non ritirati, rigorosamente nel seguente ordine di priorità: CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc. Inoltre, qualora il Gestore intenda utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati nel PMC, deve darne, per approvazione, comunicazione preventiva ad ARPA e all'A.C., corredata da una *Relazione di Equivalenza¹²* nella quale venga effettuato il confronto tra i valori di LOQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa dei metodi riportati nel PMC e del metodo alternativo proposto, entrambi conseguiti dal Laboratorio incaricato.

Al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati, si ritiene opportuno che il Gestore includa nel PMC la seguente tabella, nella quale dovranno essere indicati i piezometri previsti per i controlli, i parametri chimici, i metodi di misura, la frequenza di misura e le modalità di registrazione:

Tabella – Controllo acque sotterranee

Sigla piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza di misura	Modalità di registrazione
				Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazione rilevate

¹¹ Disponibile al link: [rev-02- metodi analitici riportati nei pmc ispra impianti aia statali 21-02-2022.pdf \(isprambiente.gov.it\)](https://www.isprambiente.gov.it/files/Attuazione_PMCIVeEmanazione.pdf)

¹² Per approfondimenti sulla *Relazione di Equivalenza* si rimanda alla nota ISPRA prot.9611 del 29/02/2013 scaricabile all'indirizzo https://www.isprambiente.gov.it/files/Attuazione_PMCIVeEmanazione.pdf

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$uglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$uglia.it)



Per i parametri *IPA, Composti organo alogenati, Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati e Solventi clorurati*, previsti nel PMC, dovranno essere indicati i singoli composti chimici da analizzare, come riportati nella Tab.2 - All.5 – Tit.V – Parte IV del T.U.A..

Si osserva che a pag 17-18/24 dell’Allegato A e a pag 6/28 del PMC di cui alla DD n. 9/2011 persiste il rimando alla futura realizzazione dei n. 3 pozzi di monitoraggio a servizio dell’impianto. Poiché tali pozzi sono stati realizzati nel 2011, si ritiene necessario aggiornare tale riferimento. A tal fine, nel PMC deve essere previsto che il Gestore compili la seguente tabella in cui siano indicate le informazioni tecniche relative ai pozzi spia:

Tabella – Descrizione piezometri

Sigla Pozzo	Coordinate	Quota del bocca pozzo [m s.l.m.]	Lunghezza del pozzo [m]	Profondità del/dei tratti finestrati	Livello statico [m s.l.m.]	Soggiacenza statica da bocca pozzo [m]
				(da m... a m...)		

Nella Tabella riepilogativa delle attività di monitoraggio del PMC (pag. 26/28), rimane il riferimento a n. 4 punti di monitoraggio per le acque sotterranee. Alla luce delle indicazioni fornite nel punto precedente, si prescrive di aggiornare il numero dei punti a 3.

Per quanto concerne i valori limite di concentrazione dei parametri chimici da determinare durante il monitoraggio delle acque di falda, la tabella a pagg. 7-8/28 del PMC di cui alla D.D. n.9/2011 deve essere sostituita con la medesima tabella aggiornata e trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 41012 del 21/06/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 45180 del 22/06/2021), con la quale si dava riscontro ai rilievi emersi nel corso della Visita Ispettiva ARPA del 07/04/2021. Si precisa che i valori limite dei parametri non contemplati nella *tabella 2, All. 5, Parte IV, D.lgs. n. 152/06 e smi* devono, comunque, rispettare quelli indicati nel D.Lgs. 30/2009.

Suolo

Il PMC non contempla controlli per la matrice suolo. **Si chiede al’A.C.** di inserire apposita prescrizione nel provvedimento di riesame in fase di rilascio, ai sensi dell’art. 29 sexies, comma 6 bis del D.Lgs.152/2006, prevedendo specifici controlli per il “*suolo*” con frequenza almeno decennale, ovvero secondo diverse tempistiche sulla base degli esiti dell’eventuale relazione di riferimento effettuata ai sensi del DM 95/2019. Il Gestore dovrà pertanto sottoporre alla valutazione della scrivente Agenzia una proposta di monitoraggio di tale matrice che contenga il piano per la verifica dello stato di qualità del suolo (i.e., *top-soil* nell’intervallo di profondità compreso tra 0 e 10 cm), con dettagli su strategia e modalità di campionamento, profili di suolo oggetto di indagine, parametri di controllo ed eventuali procedimenti ambientali di bonifica pregressi o in corso.

Manutenzione delle attrezzature

In riferimento al § “*Manutenzione delle opere funzionali e impiantistiche*”, oltre quanto esposto **si chiede** al Gestore di inserire una tabella “*Manutenzione macchine, attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico*”, in modo da identificare univocamente tutte le macchine dello Stabilimento con numero di fabbrica e nome del costruttore. Nella tabella, inoltre, deve essere inserita la periodicità delle manutenzioni ordinarie da eseguire su ciascuna macchina e/o componente. in aggiunta deve essere prevista la manutenzione, indicando espressamente la periodicità delle operazioni da effettuare, di tutte le aree pavimentate dell’impianto. Tutte le manutenzioni devono essere inserite su registro cartaceo e/o informatico, completo di descrizione delle operazioni effettuate, nome e firma dell’operatore e data dell’intervento. Infine, **si chiede** di evidenziare il rispetto della normativa riguardante la verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici (secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/2001 e il D.Lgs. 81/2008).

Gestione eventi incidentali

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$spuglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$spuglia.it)



In riferimento al § “*Gestione di eventi particolari*”, oltre quanto esposto **si chiede** al Gestore che il PMC preveda che, in conformità a quanto previsto dall’art. 29undecies del T.U.A., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, di informare immediatamente (telefono, e-mail e PEC) l’Autorità Competente, il Comune e gli Enti di Controllo (Arpa tel. tel. 0805460111) con adozione immediata delle misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. Inoltre, il giorno dopo l’evento, il Gestore dovrà inviare agli stessi Enti una relazione dettagliata su quanto accaduto.

Si ricorda, in tal senso, che L’art. 26-bis della L. 132/2018 di conversione del D.L. 113/2018, rubricato “*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*”, prevede l’obbligo per i Gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna (PEI). Il Gestore, inoltre, deve trasmettere al Prefetto competente per territorio, oltre il PEI, tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). **Si chiede**, pertanto, al Gestore di inserire tali informazioni all’interno del PMC.

Indicatori di prestazione

Il PMC dovrà essere integrato con il § relativo agli “*Indicatori di prestazione*”. **Si chiede al Gestore** di individuare gli indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell’installazione.

Metodi Analitici

I metodi analitici chimici e fisici per l’esecuzione degli autocontrolli dovranno essere individuati nel PMC sulla base dei seguenti criteri:

- a) Per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi da utilizzare e da riportare nel PMC devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili. Nel caso le BATC indichino “*metodo EN non disponibile*” si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal BREF “*Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*” che, per le emissioni in atmosfera, dal T.U.A. all’art.271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:
 - 1. Norme tecniche CEN
 - 2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
 - 3. Norme tecniche ISO
 - 4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)
- b) Per i parametri privi di BAT AEL, è necessario fare riferimento ai metodi indicati nella normativa di settore (ad esempio DM 16/03/98 per le emissioni sonore, APAT CNR per gli scarichi ecc.) si seguirà il predetto ordine di priorità.

Reporting

Si chiede al Gestore di integrare il PMC con un paragrafo dedicato al Rapporto Ambientale, che deve essere predisposto annualmente e dovrà comprendere il riassunto dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle azioni correttive e di miglioramento ambientale adottate. I dati forniti nel report annuale devono essere trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato.xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. Il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente ed al DAP territorialmente competente il report annuale entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, entro la stessa data il Gestore dovrà provvedere alla compilazione del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), ai sensi della DGR n. 180 del 19/02/2014.

Nel PMC deve essere previsto che il Gestore validi, valuti, archivi e conservi tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l’archivio dell’installazione, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati devono essere conservati su idoneo supporto informatico per un periodo di almeno 10 anni e comunque per tutta la durata dell’AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti, ad eccezione dei casi in cui la normativa nazionale prevede tempistiche differenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.ru\\$uglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.ru$uglia.it)



Si resta pertanto in attesa delle integrazioni richieste per l’espressione del parere di competenza.

Distinti saluti.

Il Direttore del DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm ii.)*

Il GdL:
Ing. Mario Manna
Dott. Roberto Barnaba
Dott. Alessandro Saraceno
Dott.ssa Adele Dell’Erba
Dott. Carlo Rossetti
Ing. Nicola De Santis
Dott.ssa Elvira Zito
Ing. Mariagrazia Coppola
Dott. Claudio Ivan Casciano
Dott. Ciro Marseglia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente	DAP Taranto
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari	Servizio Territoriale
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150	C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
www.arpa.puglia.it	Centralino 099 9946 310
C.F. e P. IVA. 05830420724	PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.ru\$puglia.it